

SENATO DELLA REPUBBLICA

— V LEGISLATURA —

(N. 723-A)

RELAZIONE DELLA 4^a COMMISSIONE PERMANENTE

(DIFESA)

(RELATORE BERNARDINETTI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore TANUCCI NANNINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 GIUGNO 1969

Comunicata alla Presidenza il 22 ottobre 1970

Interpretazione autentica del regio decreto-legge 8 luglio 1941,
n. 868, riguardante i benefici economici a favore di combattenti
della guerra 1940-45, per benemerienze allora acquisite

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge al vostro esame è inteso ad attribuire i benefici economici connessi alle benemerienze belliche al personale che non ha ottenuto il riconoscimento dopo la cessazione dal servizio. All'uopo si vorrebbe stabilire che lo stipendio assunto a base della liquidazione della pensione viene maggiorato in relazione ai predetti benefici.

Al riguardo deve farsi presente che i ripetuti benefici a suo tempo disposti vennero in un primo tempo applicati con riferimento alla posizione d'impiego del dipendente al momento in cui si verificarono i fatti che avevano dato luogo alle benemerienze.

Dal 1956 in poi, in seguito a ripetute pronunce del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, si è seguito il criterio di applicare i benefici in questione con riguardo alla posizione dell'interessato all'atto del conferimento delle benemerienze stesse. Ciò in quanto il relativo riconoscimento, implicando un apprezzamento discrezionale da parte dell'Autorità militare, ha natura costitutiva e non meramente dichiarativa.

L'adozione dell'indicato criterio, ormai consolidatosi nel tempo, comporta che i benefici economici, consistenti nell'abbreviazione del prescritto periodo biennale richiesto per gli aumenti periodici dello stipendio, non possono essere attribuiti a coloro che siano a riposo all'atto del riconoscimento del titolo.

Quanto sopra premesso, la Commissione difesa ha espresso l'avviso che il disegno di legge, che in ogni caso ha valore innovativo e non interpretativo, non sia da assecondare, non vedendosi, infatti, come possa inserirsi nel sistema una norma diretta ad introdurre aumenti periodici di uno stipendio non più in atto.

Non può, infine, non rilevarsi, come del resto ha fatto la Commissione finanze e tesoro, che il disegno di legge, appunto per il suo carattere innovativo, comporterebbe un onere, in ordine al quale non vengono fornite indicazioni nè sull'entità nè sui mezzi di copertura finanziaria.

La Commissione difesa propone, pertanto, il non accoglimento del disegno di legge.

BERNARDINETTI, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

La disciplina posta dal regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, in relazione alla legge 27 ottobre 1922, n. 1427, viene applicata senza discriminazioni sostanziali di trattamento fra beneficiari in servizio ed in quiescenza. Il conferimento di una o più benemerienze rimeritabili — fra le cinque contemplate — che avvenga posteriormente alla cessazione dal servizio dell'interessato fa scaturire i benefici economici sullo stipendio-base della pensione, ove questa esista. In tal caso la pensione viene riliquidata ad ogni effetto.